



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 86 del 17/08/2020

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 220/220 della Corte di Appello di Catania. Giudizio n. 1849/2018 R.G.– Sig.ra Vella Maria Josè / Comune di Ragusa.**

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

**CHE** la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1849/2018 R.G., a seguito di rinvio della Corte di Cassazione avvenuto con sentenza n. 18536/2018, con la sentenza n. 220/2020 del 04.02.2020, ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Ragusa avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 570/2010 del 30 luglio 2010, confermandolo, e condannando il Comune di Ragusa al pagamento in favore della signora Vella Mara Josè delle spese dell'intero procedimento, così come di seguito liquidate:

-giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Ragusa: euro 3.235,00 per compensi, di cui euro 875,00 per fase di studio della controversia, euro 740,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.620,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA*;

- primo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA*;

- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione: euro 2.935,00 per compensi, di cui euro 1.215,00 per studio della controversia, euro 1.080,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 640,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*
- secondo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 4.159,50, di cui euro 382,50 per spese vive ed euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*
- oltre all'imposizione a carico della Comune di Ragusa appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Per una maggiore comprensione, si espone quanto segue:

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1914/2015 del 12 gennaio 2016, riformando la pronuncia del Tribunale di Ragusa n. 92/2015, ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2010, che ha revocato; il giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed efficace la cessione del contratto di locazione da parte dell'originario locatore Giuseppe Stracquadaneo in favore del coniuge Maria José Vella (in forza della scrittura privata 24 maggio 2010, registrata il 17 giugno 2010 e comunicata in pari data al Comune di Ragusa), anche in assenza del consenso del conduttore ceduto, sul presupposto che l'art. 1594 c.c. è norma derogatoria al principio generale di cui all'art. 1406 c.c. (ed aveva quindi rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo).

Il giudice di appello, invece, ha ravvisato nella specie un caso di cessione del contratto di locazione, con conseguente operatività dell'art. 1406 c.c.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la signora Maria Josè Vella, articolando un motivo di ricorso. La S.C. con la sentenza n. 18536/2018 ha accolto il ricorso e ha rimesso gli atti al **la Corte di Appello di Catania**, per procedere ad un nuovo esame facendo applicazione dei principi richiamati in sentenza.

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 220/2020 pubblicata in data 04.02.2020, e notificata in forma esecutiva in data 05 febbraio 2020, disponeva quanto in premessa indicato.

**VISTA** la nota trasmessa a mezzo e-mail in data 05.02.2020, con la quale l'avv. Salvatore Carpino, procuratore dell'attrice, ha richiesto la liquidazione di quanto statuito nella sentenza n. 220/2020, per un totale complessivo di euro 34.978,75, comprensivi di IVA, spese generali, cpa, interessi, iscrizioni a ruolo, costi di notifica; con successiva e-mail del 23.04.2020, il professionista indicava le coordinate bancarie della Sua assistita ove effettuare il pagamento;

**CHE** con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194,comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

**CHE** con nota prot. n. 44582 del 08.05.2020, poi integrata con la nota prot. n. 50772 del 21.05.2020, il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 43887 del 07.05.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse finanziarie, l'elenco degli atti notificati nel 2019 e 2020, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) , del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. **373.928,14**, all'interno della quale vengono allegati sinteticamente i riferimenti delle sentenze, cause, parti e beneficiari delle liquidazioni;

**CONSIDERATO** che in data 06.07.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 lettera a) – Settore I Avvocatura Comunale;*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05.08.2020, pubblicata in data 07.08.2020, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell’art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 comma 1 lettera a) – Settore I Avvocatura Comunale”;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza della sentenza esecutiva n. 220/2020 notificata in data 05.02.2020, la complessiva somma di euro 34.978,75, comprensivi di IVA, spese generali, cpa, interessi, iscrizioni a ruolo, costi di notifica; così come di seguito liquidate:

-giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Ragusa: euro 3.235,00 per compensi, di cui euro 875,00 per fase di studio della controversia, euro 740,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.620,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;

- primo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;

- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione: euro 2.935,00 per compensi, di cui euro 1.215,00 per studio della controversia, euro 1.080,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 640,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;

- secondo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 4.159,50, di cui euro 382,50 per spese vive ed euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;

- oltre all’imposizione a carico della Comune di Ragusa appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi al cap. 1266.1 “Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio- parte corrente”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all’art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

## DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) impegnare, in forza ed in esecuzione sentenza n. 220/2020 della Corte di Appello di Catania, resa nel giudizio n. 1849/2019 R.G., la complessiva somma di euro 34.978,75, comprensivi di IVA, spese generali, cpa, interessi, iscrizioni a ruolo, costi di notifica, così come di seguito liquidate:

-giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Ragusa: euro 3.235,00 per compensi, di cui euro 875,00 per fase di studio della controversia, euro 740,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro

1.620,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*

- primo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*

- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione: euro 2.935,00 per compensi, di cui euro 1.215,00 per studio della controversia, euro 1.080,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 640,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*

- secondo giudizio innanzi alla Corte di Appello: euro 4.159,50, di cui euro 382,50 per spese vive ed euro 3.777,00 per compensi, di cui euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 1.820,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;*

- oltre all'imposizione a carico della Comune di Ragusa appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

2) imputare la somma di €. 34.978,75 al cap. 1266.1 "Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio- parte corrente", Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.99**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;

3) liquidare la somma di €. 34.978,75 in favore della signora Vella Maria Josè, con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;

4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 17/08/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*